

Il giorno 12 luglio 2021, si sono incontrate

la Direzione dello stabilimento di Termoli di FCA Italy S.p.A.

e

le OO.SS. territoriali FIM, UILM, FISMIC, UGLM, AQCFR e FIOM

le RSA FIM, UILM, FISMIC, UGLM, AQCFR e FIOM
dello stabilimento di Termoli di FCA Italy S.p.A.

Premesso che

- lo stabilimento di Termoli di FCA Italy S.p.A. è attualmente dedicato alla produzione di componenti meccanici (motori e cambi) per autovetture e veicoli commerciali caratterizzati da elevati contenuti tecnologici, qualitativi e prestazionali;
- è stato avviato nello stabilimento di Termoli un nuovo modulo dedicato alla produzione degli innovativi propulsori benzina FireFly (GSE), la cui salita produttiva è in corso di realizzazione in quest'anno;
- per la realizzazione di tale programma è fondamentale un costante adeguamento delle professionalità esistenti ai nuovi profili di competenza;
- in tale contesto, le Parti ritengono utile prevedere strumenti atti a favorire, su base individuale e volontaria, i lavoratori che intendono perseguire diverse opportunità professionali esterne o disporre di un percorso di accompagnamento al raggiungimento dei requisiti pensionistici;

le Parti concordano quanto segue.

L'Azienda riconoscerà un incentivo economico per la risoluzione del rapporto di lavoro entro il 31 luglio 2022 per un numero massimo di 100 dipendenti dello stabilimento di Termoli di FCA Italy S.p.A. che aderiscano al presente accordo sottoscrivendo apposito verbale di conciliazione, secondo quanto sotto definito.

Per i dipendenti che, a far data dal 13 luglio 2021 e nel rispetto delle esigenze tecniche, organizzative e operative che l'Azienda si riserva di verificare per ogni singolo caso, volessero proporsi per una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro entro il 31 luglio 2022, con conseguente accesso alla NASPI, sulla base

del criterio di priorità temporale di adesione da parte degli interessati, saranno applicati i seguenti criteri di incentivazione economica all'esodo.

Dipendenti che nell'arco di 48 mesi maturano i requisiti per un trattamento pensionistico

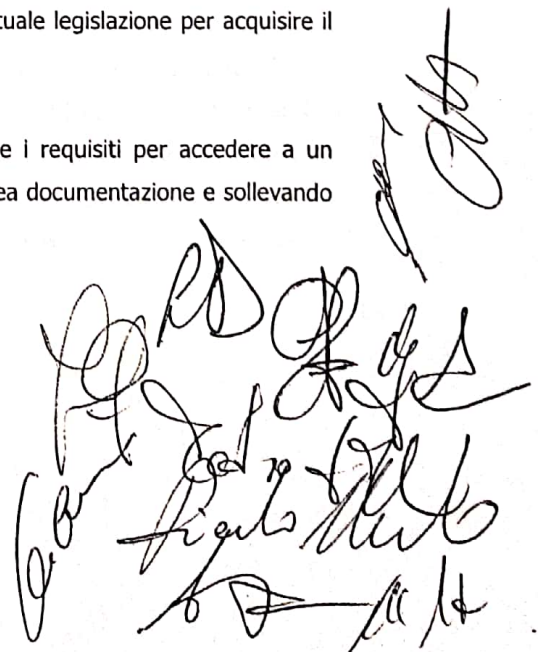
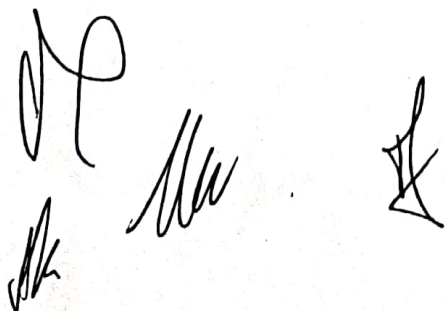
Al personale con le categorie legali di operaio, impiegato e quadro che intende risolvere il rapporto di lavoro e che, anche attraverso la permanenza in NASPI, nell'arco di 48 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro maturi i requisiti per la pensione, l'Azienda erogherà, per il periodo di permanenza in NASPI, un importo lordo a titolo di incentivazione all'esodo che, sommato al valore delle mensilità di NASPI spettanti, garantisca un valore economico pari al 90% della retribuzione lorda del dipendente interessato al momento della sottoscrizione del verbale di conciliazione di cui infra.

Qualora il dipendente, per maturare i requisiti per il raggiungimento di un trattamento pensionistico, necessiti di ulteriori periodi di contribuzione, per un massimo di ulteriori 24 mesi oltre al periodo massimo di erogazione del trattamento di NASPI, l'Azienda, in aggiunta a quanto previsto nel capoverso precedente, erogherà a titolo di incentivazione all'esodo rispettivamente:

- per il primo anno, o frazione di esso, successivo alla cessazione del trattamento NASPI un importo lordo pari al 60% della retribuzione lorda del dipendente interessato nonché un'ulteriore somma lorda equivalente alla valorizzazione degli importi dovuti a titolo di contributi previdenziali volontari per tale periodo e necessari al perfezionamento del requisito pensionistico;
- per il secondo anno, o frazione di esso, successivo alla cessazione del trattamento NASPI un importo lordo pari al 40% della retribuzione lorda del dipendente interessato nonché un'ulteriore somma lorda equivalente alla valorizzazione degli importi dovuti a titolo di contributi previdenziali volontari per tale periodo e necessari al perfezionamento del requisito pensionistico.

I criteri di calcolo sopra indicati, previsti per definire il valore dell'incentivazione all'esodo dei dipendenti che necessitano fino a un massimo di ulteriori 24 mesi, dalla fine del trattamento NASPI, per raggiungere i requisiti contributivi necessari alla pensione, saranno adottati anche per i dipendenti che avessero bisogno di analogo periodo di tempo per raggiungere l'età minima prevista dall'attuale legislazione per acquisire il diritto alla pensione di vecchiaia.

I lavoratori interessati dovranno dichiarare autonomamente di possedere i requisiti per accedere a un trattamento di quiescenza nell'arco del periodo indicato, producendo idonea documentazione e sollevando l'Azienda da ogni onere di verifica e responsabilità in merito.



Dipendenti che nell'arco di 48 mesi NON maturano i requisiti per un trattamento pensionistico

Ai dipendenti (operai, impiegati e quadri) che intendono risolvere il rapporto di lavoro e che non maturino i requisiti per un trattamento pensionistico nell'arco dei 48 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, l'Azienda erogherà, previa sottoscrizione di apposito verbale di conciliazione di cui infra, un importo a titolo di incentivazione all'esodo secondo le seguenti regole:

- per il personale con categoria legale di operaio, un incentivo all'esodo pari a 24 mensilità di retribuzione lorda del dipendente interessato e comunque non inferiore a euro 55.000,00 (cinquantacinquemila/00) lordi;
- per il personale con categoria legale di impiegato e quadro, un incentivo all'esodo determinato sulla base della tabella sottostante:

ETA'	N° MENSILITA' di RETRIBUZIONE LORDA
50 anni e oltre	24 (*)
tra 45 e 49 anni	18
tra 40 e 44 anni	12
meno di 40 anni	6.

(*) E comunque, per i dipendenti con 50 anni e oltre di età, non inferiore a euro 55.000,00 (cinquantacinquemila/00) lordi.

I suddetti importi di incentivazione all'esodo, riservati ai dipendenti che nell'arco di 48 mesi non maturano i requisiti per un trattamento pensionistico, saranno maggiorati di euro 20.000,00 (ventimila/00) lordi per coloro che aderiscano al presente accordo risolvendo il rapporto di lavoro con ultimo giorno di dipendenza entro il 31 ottobre 2021.

Il verbale di conciliazione che i lavoratori di cui sopra saranno chiamati a sottoscrivere dovrà essere formalizzato con la procedura di cui all'art. 411 c.p.c. secondo il testo che si allega al presente accordo a costituirne parte integrante (allegato A). In occasione della formalizzazione del verbale di conciliazione potranno essere anche definite possibili rivendicazioni economiche connesse all'intercorso rapporto di lavoro; in questo caso la definizione delle suddette rivendicazioni avverrà secondo quanto previsto dai

punti 5 e 6 del verbale di conciliazione, anch'esso allegato al presente accordo (allegato A bis) quale sua parte integrante.

Con la sottoscrizione del presente accordo le Parti si danno atto di aver regolarmente stipulato l'accordo collettivo aziendale previsto ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 40, comma 5, del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, anche ai fini del riconoscimento ai lavoratori aderenti del trattamento di cui all'art. 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22.

Nel corso del mese di settembre 2021 le Parti si incontreranno per una valutazione complessiva delle misure definite nella presente intesa, anche alla luce delle prospettive produttive che dovessero concretizzarsi.

In ogni caso le Parti si incontreranno in tempo utile e comunque entro il mese di dicembre 2021 per valutare le evoluzioni normative in materia di modalità collettive di risoluzione incentivata del rapporto di lavoro con riconoscimento della NASPI e dar corso agli adempimenti e alle pattuizioni formali conseguenti necessari al fine di assicurare l'attuazione di quanto definito nella presente intesa per il periodo dal 1° gennaio al 31 luglio 2022.

Letto, confermato e sottoscritto

per FCA Italy S.p.A.

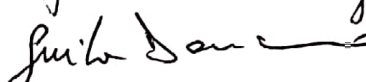

FCA Italy
Mauri

le OO.SS. territoriali

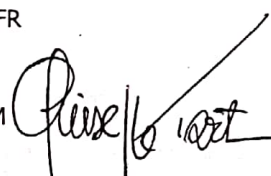
FIM 

UILM 

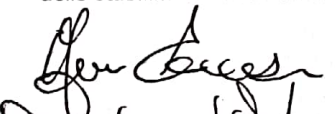
FISMIC 

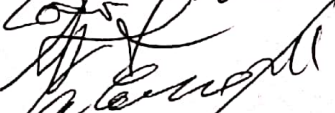
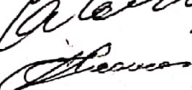
UGLM 

AQCFR

FIOM 

le RSA FIM, UILM, FISMIC, UGLM, AQCFR e FIOM
dello stabilimento di Termoli di FCA Italy S.p.A.



VERBALE DI CONCILIAZIONE IN SEDE SINDACALE
(art.411, comma 3, c.p.c.)

Il giorno, in ...(luogo)...., si sono incontrati:

- FCA Italy S.p.A., P.IVA 07973780013 con sede legale in Corso Agnelli 200, (di seguito denominata anche "la Società" oppure "l'Azienda"), rappresentata dal sig. nato a, C.I. n. rilasciata dal Comune di in data .../.../....., in qualità di procuratore a mezzo procura notaio del, rep.,
- il lavoratore sig., nato a il, codice fiscale, C.I. n. rilasciata dal Comune di in data .../.../....., (di seguito denominato anche "il Lavoratore"),
- il sig. in qualità di conciliatore dell'O.S. (di seguito denominato "il Rappresentante Sindacale"), con firma depositata presso la I.T.L. di per transigere e prevenire l'insorgere di eventuali controversie collegate al rapporto intervenuto tra le Parti, a cui il Lavoratore conferisce espresso mandato ad assisterlo ai fini del presente atto.

Il Rappresentante Sindacale, accertata l'identità delle Parti, i poteri e le capacità di ciascuna di esse a conciliare la controversia in esame, ha preventivamente provveduto ad avvisare le Parti stesse circa gli effetti propri della conciliazione in sede sindacale, giusto il combinato disposto dell'art. 2113, comma 4, c.c. e dell'art. 411 c.p.c. e successive modifiche e integrazioni.

Premesso che

- tra FCA Italy S.p.A. e il sig. è in corso un rapporto di lavoro subordinato;
- tra la società FCA Italy S.p.A. e le Organizzazioni sindacali FIM, UILM, FISMIC, UGLM, AQCFR e Fiom è stato stipulato l'accordo collettivo aziendale del 12 luglio 2021, ai sensi e per gli effetti dell'art. 40, comma 5, del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73;
- il sig. aderisce incondizionatamente a ogni effetto a quanto previsto dal sopra richiamato accordo del 12 luglio 2021;

tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue in un unico e inseparabile contesto.

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo, le cui clausole devono intendersi inscindibilmente connesse le une con le altre.
2. Il rapporto di lavoro del sig. è risolto e cessa alla data del xx xxxx, ultimo giorno di dipendenza, senza alcun obbligo reciproco in materia di preavviso né di indennità sostitutiva e senza che alcun evento di natura sospensiva possa modificare la suddetta data certa di cessazione del rapporto.
3. FCA Italy S.p.A., in applicazione di quanto previsto nell'accordo sindacale del 12 luglio 2021 richiamato in premessa, si impegna a corrispondere in via conciliativa quale incentivo all'esodo al sig. l'importo lordo di € (=), che sarà erogato secondo le vigenti modalità contrattuali previste per la liquidazione del trattamento di fine rapporto.
4. Il sig. accetta l'importo di cui al precedente punto 3 al sopra indicato titolo.

Il presente verbale sarà depositato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 411 c.p.c., presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente a cura della parte interessata in caso di necessità.

Letto, confermato e sottoscritto

per la Società

il Rappresentante Sindacale

il Lavoratore

IDENTIFICAZIONE DELLE PARTI

- Per l'Azienda il sig. identificato a mezzo documento (.....) n°, rilasciato da in data
- Il Lavoratore sig. identificato a mezzo documento (.....) n°, rilasciato da in data

The block contains several handwritten signatures. On the left, there are two signatures, one above the other. In the center, there is a single signature. On the right, there is a large, complex set of signatures, including what appears to be the signature of the conciliator and several other signatures, possibly representing the company or the worker's union.

VERBALE DI CONCILIAZIONE IN SEDE SINDACALE

(art.411, comma 3, c.p.c.)

Il giorno....., in ...(luogo)...., si sono incontrati:

FCA Italy S.p.A., P.IVA 07973780013 con sede legale in Corso Agnelli 200, (di seguito denominata anche "la Società" oppure "l'Azienda"), rappresentata dal sig. nato a, C.I. n. rilasciata dal Comune di in data .../.../....., in qualità di procuratore a mezzo procura notaio del, rep.

- il lavoratore sig. nato a il, codice fiscale, C.I. n. rilasciata dal Comune di in data .../.../....., (di seguito denominato anche "il Lavoratore"),
- il sig. in qualità di conciliatore dell'O.S. (di seguito denominato "il Rappresentante Sindacale"), con firma depositata presso la I.T.L. di per transigere e prevenire l'insorgere di eventuali controversie collegate al rapporto intervenuto tra le Parti, a cui il Lavoratore conferisce espresso mandato ad assisterlo ai fini del presente atto.

Il Rappresentante Sindacale, accertata l'identità delle Parti, i poteri e le capacità di ciascuna di esse a conciliare la controversia in esame, ha preventivamente provveduto ad avvisare le Parti stesse circa gli effetti propri della conciliazione in sede sindacale, giusto il combinato disposto dell'art. 2113, comma 4, c.c. e dell'art. 411 c.p.c. e successive modifiche e integrazioni.

Premesso che

- tra FCA Italy S.p.A. e il sig. è in corso un rapporto di lavoro subordinato;
- tra la società FCA Italy S.p.A. e le Organizzazioni sindacali FIM, UILM, FISMIC, UGLM, AQCFR e FIOM è stato stipulato l'accordo collettivo aziendale del 12 luglio 2021, ai sensi e per gli effetti dell'art. 40, comma 5, del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73;
- il sig. aderisce incondizionatamente a ogni effetto a quanto previsto dal sopra richiamato accordo del 12 luglio 2021;

tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue in un unico e inseparabile contesto.

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo, le cui clausole devono intendersi inscindibilmente connesse le une con le altre.
2. Il rapporto di lavoro del sig. è risolto e cessa alla data del xx xxxx, ultimo giorno di dipendenza, senza alcun obbligo reciproco in materia di preavviso né di indennità sostitutiva e senza che alcun evento di natura sospensiva possa modificare la suddetta data certa di cessazione del rapporto.
3. FCA Italy S.p.A., in applicazione di quanto previsto nell'accordo sindacale del 12 luglio 2021 richiamato in premessa, si impegna a corrispondere in via conciliativa quale incentivo all'esodo al sig. l'importo lordo di € = (.....), che sarà erogato secondo le vigenti modalità contrattuali previste per la liquidazione del trattamento di fine rapporto.
4. Il sig. accetta l'importo di cui al precedente punto 3 al sopra indicato titolo.
5. A fronte e a tacitazione e rinuncia di ogni e qualsiasi ulteriore pretesa da parte del Lavoratore, l'Azienda erogherà, in via di transazione generale e novativa, al sig. l'ulteriore importo forfettario lordo di € 650,00 (seicentocinquanta/00), che anch'esso verrà erogato contestualmente alla liquidazione di quanto previsto al punto 3.
6. In particolare nell'accettare l'ulteriore somma prevista dal punto 5 il sig. dichiara che, con la corresponsione di tale somma, rinuncia nei confronti di FCA Italy S.p.A. e nei confronti delle altre società facenti parte del Gruppo Stellantis a ogni ulteriore pretesa economica, dedotta e/o deducibile che nell'intercorso rapporto di lavoro e sua cessazione possa trovare origine e fondamento a qualsiasi titolo legale, contrattuale, risarcitorio, e così, in via esemplificativa ma non esaustiva, per incidenza sul trattamento di fine rapporto dei compensi relativi a lavoro straordinario e festivo, indennità sostitutive di ferie e permessi non goduti, festività e premi e per incidenza dei compensi relativi al lavoro straordinario, notturno e festivo su qualsiasi istituto.

Il presente verbale sarà depositato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 411 c.p.c., presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente a cura della parte interessata in caso di necessità.

Letto, confermato e sottoscritto

per la Società

il Rappresentante Sindacale

il Lavoratore

IDENTIFICAZIONE DELLE PARTI

- Per l'Azienda il sig. identificato a mezzo documento (.....) n°, rilasciato da in data
- Il Lavoratore sig. identificato a mezzo documento (.....) n°, rilasciato da in data